

Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare

OGGETTO:	ELEZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI IN RAPPRESENTANZA DEGLI ASSOCIATI – AVVIO PROCEDURA E PRESENTAZIONE LISTE DEI CANDIDATI		
Decorrenza:	immediata	Tipo:	Circolare
Data:	13 febbraio 2020	Numero:	107/2020

DESTINATARI

TUTTI GLI ISCRITTI

DI COSA SI TRATTA

Il Consiglio di Amministrazione ha avviato la procedura per le elezioni dei componenti in rappresentanza degli Associati negli organi sociali del Fondo in scadenza con l'approvazione del bilancio 2019: Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

Con la presente, si forniscono le informazioni richieste dal Regolamento Elettorale (d'ora innanzi "Regolamento"), che si allega alla presente ed al quale si rinvia per tutti i dettagli:

A) Indizione delle Elezioni

Il Consiglio ha

- ✓ stabilito il seguente calendario:

10 aprile	termine presentazione candidature	30gg prima delle votazioni
11-22 maggio	periodo di votazione	12gg (10gg lavorativi)
25 - 28 maggio	scrutinio	4gg lavorativi

- ✓ disposto di informare tutti gli associati in merito all'indizione delle elezioni attraverso il sito web e il portale aziendale.

B) Elettorato attivo e passivo – Candidature

C) Commissione Elettorale

Il Consiglio ha:

- precisato che hanno diritto di voto tutti gli Associati maggiorenni, compresi quindi gli ex dipendenti e i famigliari a carico;
- formalizzato che il numero di Consiglieri e di Sindaci da eleggere in rappresentanza degli Associati è rispettivamente pari a 6 e 2. E' altresì prevista l'elezione di un Sindaco supplente che sarà il primo dei non eletti che avrà ottenuto in assoluto il maggior numero dei voti;
- formalizzato il numero dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, suddiviso per ciascun collegio elettorale e riportato nella seguente tabella

Collegio elettorale	Ambiti territoriali	Numero componenti Assemblea Delegati
I	Lombardia 1 (LO, MB, MI)	4
II	Lombardia 2 (BG, BS, CO, CR, LC, MN, PV, VA, SO)	4
III	Veneto, Friuli VG, Trentino Alto Adige	4
IV	Piemonte, Valle d'Aosta	3
V	Toscana	3
VI	Emilia Romagna	3
VII	Liguria	1
VIII	Lazio	1
IX	Sicilia	1
X	Campania, Umbria, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Abruzzo	1
	TOTALE	25

- costituito la Commissione Elettorale, composta da 5 associati non candidabili, che ha il compito di coordinare, verificare e controllare la procedura elettorale, svolgendo le attività dettagliate nel “Regolamento”.

Per quanto riguarda **la presentazione delle liste di candidati alle cariche di Consigliere, Sindaco o componente dell’Assemblea dei delegati**, si fa rinvio alle regole contenute al punto B) del “Regolamento” con le seguenti ulteriori precisazioni:

- le liste dei candidati devono essere inviate in originale a “Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare – Commissione Elettorale - Via Meucci 5a - 37121Verona” e anticipate al seguente indirizzo di posta elettronica **fondopensionibp@bancobpm.it**, entro venerdì 10 aprile p.v.. Per la data di ricevimento farà testo quella del messaggio di posta elettronica;
- le liste presentate da singoli associati, non dirigenti sindacali, devono essere consegnate entro il 10 aprile, unitamente alle dichiarazioni di sottoscrizione delle liste da aventi diritto al voto non candidati in numero almeno pari a quanto previsto dai punti B) del “Regolamento” (parte dedicata ai componenti il Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale e parte dedicata ai componenti l’Assemblea dei Delegati), complete di nome, cognome e firma di ogni associato che ha aderito;
- le liste dei candidati all’Assemblea dei Delegati potranno essere composte da un numero di soggetti variabile da un minimo di uno al un massimo pari al doppio del numero dei delegati da eleggere nel Collegio di riferimento.

Si ricorda a tutti i promotori delle liste per la candidatura a consigliere di Amministrazione o di Sindaco, che sono eleggibili gli Associati che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e

professionalità previsti dalla normativa vigente. Tutti i candidati non devono altresì trovarsi nelle situazioni impeditive o di incompatibilità previste dalla legge.

D) Modalità di votazione

L'espressione del voto sarà realizzata via web attraverso un'apposita applicazione in grado di gestire le previsioni contenute nel Regolamento e di cui saranno fornite per tempo tutte le informazioni utili per il suo utilizzo.

L'esercizio del diritto di voto per via cartacea sarà riservata a tutti gli Associati che non sono raggiungibili mediante messaggio di posta elettronica.

* * *

Tutte le informazioni utili per le votazioni saranno prossimamente fornite attraverso circolari e messaggi di posta elettronica o, qualora non disponibile l'indirizzo web, con una comunicazione cartacea.

Fondo Pensioni del Gruppo

Banco Popolare

Il Direttore

All. Regolamento Elettorale

FONDO PENSIONI BP PER IL PERSONALE DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

REGOLAMENTO ELETTORALE

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci in rappresentanza degli associati

A) INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed del Collegio dei Sindaci, il Consiglio di Amministrazione del Fondo stabilisce la data di avvio e quella di termine del periodo di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi stessi, informandone l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali.

Contestualmente informa tutti gli associati attraverso il sito web e il portale aziendale.

Le elezioni sono unitarie per tutti gli aventi diritto al voto e la votazione avviene a scrutinio segreto.

L'espressione del voto avviene *online*.

B) ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - CANDIDATURE

Hanno diritto di votare tutti gli associati, così come definiti dall'art. 5 lettera a) dello Statuto, e sono fra gli stessi eleggibili quelli che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. E' altresì necessario che i candidati non si trovino nelle situazioni impeditive o di incompatibilità previste dalla legge.

Viene definito un unico collegio elettorale costituito dagli iscritti al Fondo in qualità di Associati ai sensi dell'art. 5 lett. a).

I nominativi eleggibili sono indicati all'interno di apposite liste in un numero di candidati non inferiore a 8 e comunque non superiore a 12 per il Consiglio di Amministrazione e in un numero di candidati non inferiore a 3 e comunque non superiore a 5 per il Collegio dei Sindaci.

Le liste dei candidati presentate dalle OO.SS. e da queste sottoscritte in qualità di Fonti istitutive sono avanzate unitariamente o separatamente dalle OO.SS. medesime; qualora presentate separatamente, ciascuna organizzazione sindacale dovrà avere un numero di iscritti non inferiore al 3% degli aventi diritto al voto.

Le liste dei candidati possono essere presentate anche da singoli associati, non Dirigenti sindacali, purché le stesse siano supportate da una dichiarazione di sottoscrizione di almeno 560 aventi diritto al voto non candidati.

Con lo schema di dettaglio di seguito riportato sono evidenziati il Collegio elettorale unico, l'ambito territoriale che lo identifica, nonché il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e quello del Collegio dei Sindaci previsti dallo Statuto, eleggibili nel medesimo Collegio elettorale unico.

Collegio elettorale	Ambito territoriale	Numero Componenti CdA	Numero Componenti Collegio dei Sindaci
UNICO	Strutture organizzative del Gruppo Banco Popolare	6	2

Con la comunicazione della data di avvio delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione formalizza il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e quello del Collegio dei Sindaci eleggibili, previsti dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione demanda l'esecuzione delle attività elettorali ad un'apposita Commissione.

Le liste dei candidati - che devono riportare, per ciascun partecipante alla competizione elettorale, il luogo, la data di nascita e la firma per accettazione - devono essere presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo punto C) almeno 30 giorni prima della data di inizio della consultazione elettorale medesima con apposito documento che specifichi se le candidature sono presentate ai fini dell'elezione in seno al Consiglio di Amministrazione ovvero in seno al Collegio dei Sindaci.

C) COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione - costituita da 5 componenti, non candidabili, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra gli associati così come definiti dall'art. 5 lettera a) dello Statuto - coordina, verifica e controlla la procedura elettorale, adottando ogni provvedimento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

La Commissione in particolare:

- a) certifica la base elettorale degli aventi diritto al voto per il Collegio elettorale unico sulla base dei dati forniti dal CdA del Fondo;
- b) verifica l'ammissibilità alla votazione delle liste elettorali e delle relative candidature, richiedendo la pubblicazione nel portale aziendale Intranet;
- c) verifica il rispetto delle modalità e delle tempistiche stabilite per la presentazione delle liste dei candidati. Copia del documento di presentazione della lista dei candidati, sarà restituito per ricevuta, con indicazione del giorno del deposito, al soggetto proponente;
- d) predispone il materiale necessario e le relative istruzioni per le votazioni elettroniche;
- e) verifica la correttezza dello scrutinio dei voti espressi con il sistema telematico;
- f) redige il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti e non eletti in ordine di graduatoria;
- g) proclama i risultati e li comunica al Consiglio di Amministrazione;
- h) trasmette tutta la documentazione prodotta nelle fasi del procedimento elettorale allo stesso Consiglio che la conserva per tutta la durata del mandato.

La Commissione elettorale cessa una volta espletati gli adempimenti di cui alle precedenti lettere.

D) MODALITA' DI VOTAZIONE

L'espressione del voto, per via elettronica, avviene collegandosi ad apposito spazio sul portale aziendale intranet denominato <Elezioni del Fondo Unico di Previdenza> contenente:

- le informazioni generali per la specifica votazione
- la composizione del Comitato elettorale
- l'elenco delle candidature del Collegio elettorale unico
- la specifica scheda elettorale per l'espressione del voto
- i risultati del voto (che saranno oggetto di pubblicazione dopo la certificazione da parte del Comitato elettorale)

La scheda di votazione conterrà, l'elenco delle candidature pervenute nonché il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e quello del Collegio dei Sindaci eleggibili; ogni elettore può esprimere un numero di preferenze corrispondente al numero dei componenti eleggibili nel Collegio elettorale unico per ciascuno di detti Organi.

Non è previsto il voto di lista e, pertanto, l'espressione di voto dovrà essere riferita esclusivamente ai nominativi dei candidati anche se appartenenti a liste differenti.

La procedura per la votazione telematica rimane attiva per il numero di giornate consecutive di calendario stabilite dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento delle votazioni.

L'espressione del voto può avvenire per via cartacea per gli Associati per i quali sia preventivamente nota l'assenza dal servizio lavorativo per l'intero periodo di svolgimento delle elezioni.

In tal caso sarà trasmessa all'indirizzo di residenza dei suddetti Associati la scheda cartacea necessaria per l'espressione del voto, con le relative istruzioni che daranno conto anche del termine tassativo di restituzione della scheda medesima perché il voto espresso possa essere ritenuto valido.

E) VALIDITA' DELLE ELEZIONI, SCRUTINIO E INDIVIDUAZIONE DEGLI ELETTI

Le elezioni sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.

La Commissione elettorale, nel giorno e all'ora previsti per il termine delle votazioni, chiude le operazioni di voto e procede allo scrutinio.

Sono considerate bianche le schede che, comunque confermate al momento del voto, non contengano espressione di voto.

Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero dei voti; a parità di voti o qualora non venga votato il numero minimo dei candidati esprimibili nel Collegio elettorale unico, risultano eletti i candidati con maggiore anzianità di associazione al Fondo.

Qualora lo Statuto preveda il Sindaco Supplente, risulterà eletto il primo dei non eletti al Collegio dei Sindaci che ha ottenuto in assoluto il maggior numero dei voti.

Qualora nel corso del mandato uno o più eletti - tanto nel Consiglio di Amministrazione, quanto nel Collegio dei Sindaci - dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, i medesimi saranno sostituiti dal primo dei non eletti, rimanendo comunque fermo quanto previsto al precedente comma quattro.

Ultimate le operazioni di scrutinio, la Commissione elettorale, compila il verbale delle sedute e delle operazioni svolte. Tale verbale, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, deve contenere:

- a) il numero degli aventi diritto al voto;
- b) il numero dei votanti;
- c) il numero delle schede scrutinate;
- d) il numero delle schede bianche;
- e) l'elenco dei candidati eletti e dei non eletti;
- f) il numero delle schede nulle.

Espletate le incombenze sopra descritte, la Commissione elettorale comunica l'esito delle votazioni al Consiglio di Amministrazione.

F) CAUSE DI DECADENZA

Le cause di decadenza dall'incarico dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci sono definite dallo Statuto e dalla normativa tempo per tempo vigente.

Elezioni dei componenti l'Assemblea dei Delegati

A) INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione del Fondo stabilisce la data di avvio e quella di termine del periodo di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea stessa, informandone l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali.

Contestualmente informa tutti gli associati attraverso il sito web e il portale aziendale.

Le elezioni sono unitarie per tutti gli aventi diritto al voto e la votazione avviene a scrutinio segreto.

L'espressione del voto avviene *online*.

B) ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - CANDIDATURE

Sono eleggibili, nel collegio elettorale di appartenenza, gli Associati di cui all'art. 5 lettera a) primo e secondo alinea dello Statuto, secondo le modalità di seguito riportate. E' necessario che i candidati non si trovino nelle situazioni impeditive o di incompatibilità previste dalla legge.

Hanno diritto di votare, nel collegio elettorale di appartenenza, tutti gli Associati, così come definiti dall'art. 5 lettera a) dello Statuto.

Gli elettori sono distribuiti in 10 Collegi Elettorali.

Ciascun collegio elettorale è costituito dagli iscritti al Fondo in qualità di Associati ai sensi dell'art. 5 lett. a).

Per ciascun Collegio elettorale,

(i) i nominativi eleggibili sono indicati all'interno di apposite liste nel numero massimo di candidati pari al doppio del numero dei Delegati da eleggere nel Collegio medesimo

(ii) le liste dei candidati presentate dalle OO.SS. e da queste sottoscritte in qualità di Fonti istitutive sono avanzate unitariamente o separatamente dalle OO.SS. medesime

(iii) le liste dei candidati possono essere presentate anche da singoli associati, non Dirigenti sindacali, purché le stesse siano supportate da una dichiarazione di sottoscrizione di almeno 50 aventi diritto al voto non candidati, per ciascun componente di ogni singolo Collegio (pertanto, come da tabella sotto indicata, 50 aventi diritto al voto nei Collegi con 1 componente, 150 aventi diritto al voto nei Collegi con 3 componenti, 200 aventi diritto al voto nei Collegi con 4 componenti).

Qualora nel collegio elettorale non vi siano associati in possesso dei requisiti necessari per poter essere eletti, saranno accolte - a valere per questo collegio - candidature di associati residenti in altri collegi. Ciascun nominativo è candidabile per un solo collegio elettorale.

Ove le candidature non raggiungessero comunque il numero di potenziali eleggibili per collegio, risulteranno eletti d'ufficio tutti i candidati ed il collegio avrà una rappresentanza ridotta.

Con lo schema di dettaglio di seguito riportato sono evidenziati i suddetti Collegi Elettorali, gli ambiti territoriali che li identificano, nonché il numero dei componenti dell'Assemblea dei Delegati previsto dallo Statuto, eleggibili in ciascun collegio.

La distribuzione in ciascun collegio elettorale dei componenti dell'Assemblea dei Delegati potrà essere modificata dalle Fonti istitutive anche a seguito della diversa distribuzione territoriale degli iscritti al Fondo.

Collegio elettorale	Ambiti territoriali	Numero componenti Assemblea Delegati
I	Lombardia 1 (LO, MB, MI)	4
II	Lombardia 2 (BG, BS, CO, CR, LC, MN, PV, VA)	4
III	Veneto, Friuli VG, Trentino AA	4
IV	Piemonte , Valle d'Aosta	3
V	Toscana	3
VI	Emilia Romagna	3
VII	Liguria	1
VIII	Lazio	1
IX	Sicilia	1
X	Campania, Umbria, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna	1
	TOTALE	25

Con la comunicazione della data di avvio delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione formalizza, per ciascun collegio elettorale, il numero dei componenti dell'Assemblea dei Delegati eleggibili, previsti dallo Statuto, secondo i criteri di assegnazione stabiliti dal presente Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione demanda l'esecuzione delle attività elettorali ad un'apposita Commissione.

Le liste dei candidati – che devono riportare, per ciascun partecipante alla competizione elettorale, il luogo, la data di nascita e la firma per accettazione - devono essere presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo punto C) almeno 30 giorni prima della data di inizio della consultazione elettorale medesima con apposito documento che specifichi che le candidature sono presentate ai fini dell'elezione in seno all'Assemblea dei Delegati.

C) COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione - costituita da 5 componenti, non candidabili, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra gli associati così come definiti dall'art. 5 lettera a) dello Statuto - coordina, verifica e controlla la procedura elettorale, adottando ogni provvedimento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

La Commissione in particolare:

- certifica la base elettorale degli aventi diritto al voto per singolo Collegio Elettorale sulla base dei dati forniti dal CdA del Fondo;
- verifica l'ammissibilità alla votazione delle liste elettorali e delle relative candidature, richiedendo la pubblicazione nel portale aziendale Intranet;
- verifica il rispetto delle modalità e delle tempistiche stabilite per la presentazione delle liste dei candidati. Copia del documento di presentazione della lista dei candidati, sarà restituito per ricevuta, con indicazione del giorno del deposito, al soggetto proponente;
- predispone il materiale necessario e le relative istruzioni per le votazioni elettroniche;
- verifica la correttezza dello scrutinio dei voti espressi con il sistema telematico;
- redige il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti e non eletti in ordine di graduatoria;
- proclama i risultati e li comunica al Consiglio di Amministrazione;

h) trasmette tutta la documentazione prodotta nelle fasi del procedimento elettorale allo stesso Consiglio che la conserva per tutta la durata del mandato dei componenti eletti.

La Commissione elettorale cessa una volta espletati gli adempimenti di cui alle precedenti lettere.

D) MODALITA' DI VOTAZIONE

L'espressione del voto, per via elettronica, avviene collegandosi ad apposito spazio sul portale aziendale intranet denominati <Elezioni del Fondo Unico di Previdenza> contenente:

- le informazioni generali per la specifica votazione
- la composizione del Comitato elettorale
- l'elenco delle candidature di ogni Collegio elettorale
- la specifica scheda elettorale per l'espressione del voto
- i risultati del voto per ciascun Collegio elettorale (che saranno oggetto di pubblicazione dopo la certificazione da parte del Comitato elettorale)

La scheda di votazione conterrà, per il collegio elettorale di appartenenza, l'elenco delle relative candidature pervenute nonché il numero dei componenti dell'Assemblea dei Delegati per esso eleggibili; ogni elettore può esprimere un numero di preferenze corrispondente al numero dei componenti eleggibili nel collegio elettorale di appartenenza.

Non è previsto il voto di lista e, pertanto, l'espressione di voto dovrà essere riferita esclusivamente ai nominativi dei candidati anche se appartenenti a liste differenti.

La procedura per la votazione telematica rimane attiva per il numero di giornate consecutive di calendario stabilite dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento delle votazioni.

L'espressione del voto può avvenire per via cartacea per gli Associati per i quali sia preventivamente nota l'assenza dal servizio lavorativo per l'intero periodo di svolgimento delle elezioni.

In tal caso sarà trasmessa all'indirizzo di residenza dei suddetti Associati la scheda cartacea necessaria per l'espressione del voto, con le relative istruzioni che daranno conto anche del termine tassativo di restituzione della scheda medesima perché il voto espresso possa essere ritenuto valido.

E) VALIDITA' DELLE ELEZIONI, SCRUTINIO E INDIVIDUAZIONE DEGLI ELETTI

Le elezioni sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.

La Commissione elettorale, nel giorno e all'ora previsti per il termine delle votazioni, chiude le operazioni di voto e procede allo scrutinio.

Sono considerate bianche le schede che, comunque confermate al momento del voto, non contengano espressione di voto.

Risultano eletti, per ciascun collegio elettorale, i candidati che ottengono il maggior numero dei voti; a parità di voti o qualora non venga votato il numero minimo dei candidati esprimibili nel collegio elettorale, risultano eletti i candidati con maggiore anzianità di associazione al Fondo.

Qualora nel corso del mandato uno o più eletti nell'Assemblea dei Delegati dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, i medesimi saranno sostituiti dal primo dei non eletti, rimanendo comunque fermo quanto previsto al precedente comma quattro. Se per effetto dei subentri di cui al presente comma risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originaria Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione dovrà senza indugio indire nuove elezioni seguendo la procedura prevista dal presente regolamento elettorale.

Ultimate le operazioni di scrutinio, la Commissione elettorale, compila il verbale delle sedute e delle operazioni svolte. Tale verbale, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, deve contenere:

- a) il numero degli aventi diritto al voto;
- b) il numero dei votanti;
- c) il numero delle schede scrutinate;
- d) il numero delle schede bianche;
- e) l'elenco dei candidati eletti e dei non eletti;
- f) il numero delle schede nulle.

Espletate le incombenze sopra descritte, la Commissione elettorale comunica l'esito delle votazioni al Consiglio di Amministrazione.

F) CAUSE DI DECADENZA

Le cause di decadenza dall'incarico dei componenti l'Assemblea dei Delegati sono definite dallo Statuto e dalla normativa tempo per tempo vigente.